



COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
Piazza della Vittoria n° 6, 81016 San Potito Sannitico (CE)
C. F. 82000950616
Tel. 0823/911526 Fax 0823/911629

e-mail tecnicosanpotito@gmail.com

UFFICIO GESTIONE PRATICHE PAESAGGISTICHE

Protocollo 903

Data 11/02/2019

Oggetto: Legge regionale 29 dicembre 2018, n.59. "Norme in materia di tutela delle prestazioni per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

AVVISO

Si porta a conoscenza che la legge regionale ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale.

L'art.2 così dispone:

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione).

1.La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

L'art.3 così recita:

1.L'Amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2.La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

L'art.4 ha ad oggetto (Clausola di invarianza finanziaria).

L'art. 5 disciplina la entrata in vigore della norma (Entrata in vigore).

Stante quanto sopra evidenziato e per le pratiche di competenza di questo Settore si invitano i soggetti interessati alla integrazione delle istanze in corso con la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

Per le pratiche presentate in precedenza sarà cura dello scrivente ufficio provvedere ad attivare le necessarie procedure ai fini della verifica del rispetto della norma.

Per ogni di più si rinvia alla normativa regionale di cui in oggetto.

Si raccomanda il pieno rispetto delle disposizioni di cui sopra, significando che in caso di inosservanza la mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione
Pratiche Paesaggistiche
Per. Agr. Filippo IANNOTTA